

**Ordinanza  
sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e  
l'esercizio della professione nelle professioni mediche  
universitarie  
(Ordinanza sulle professioni mediche,OPMed)<sup>1</sup>**

del 27 giugno 2007 (Stato 1° settembre 2013)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 18 capoverso 3, 25 capoverso 2, 33 capoverso 3, 35 capoverso 1, 36 capoverso 3, 39, 47 capoverso 1, 48 capoverso 2, 50 capoverso 2 e 60 della legge del 23 giugno 2006<sup>2</sup> sulle professioni mediche (LPMed);  
visto l'articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997<sup>3</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

*ordina:*

### **Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento**

#### **Art. 1** Rilascio dei diplomi federali

<sup>1</sup> I diplomi federali per le professioni mediche sono rilasciati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

<sup>2</sup> Essi sono firmati dal capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e dal presidente della commissione d'esame competente.

<sup>3</sup> Il diploma è rilasciato sotto forma di documento e di tessera plastificata.

<sup>4</sup> Non è rilasciato alcun nuovo diploma in caso di perdita dello stesso o di modifiche dello stato civile. Può essere richiesto un duplicato o un facsimile al segretariato della Commissione delle professioni mediche, sezione «Formazione». Il duplicato e il facsimile recano la firma del direttore dell'UFSP.

#### **Art. 2** Titoli federali di perfezionamento

<sup>1</sup> Sono rilasciati i seguenti titoli federali di perfezionamento:

- a. medico generico ai sensi dell'allegato 1;
- b. medico specialista in uno dei settori di cui all'allegato 1;
- c. dentista specialista ai sensi dell'allegato 2;

RU **2007** 4055

<sup>1</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5419).

<sup>2</sup> RS **811.11**

<sup>3</sup> RS **172.010**

d. chiropratico specialista ai sensi dell'allegato 3;

e.<sup>4</sup> farmacista specialista secondo l'allegato 3a.

<sup>2</sup> Per quanto attiene al riconoscimento della Confederazione, i titoli federali di perfezionamento sono firmati dal direttore dell'UFSP.

### Art. 3 Rilascio

I diplomi federali e i titoli federali di perfezionamento sono rilasciati in base alla situazione secondo il diritto civile alla data del loro conseguimento.

### Art. 4 Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS

<sup>1</sup> I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti, rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS, sono stabiliti ne:

- a. l'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>5</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- b. l'appendice III dell'Allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960<sup>6</sup> istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> I diplomi e i titoli di perfezionamento sono riconosciuti rispettivamente dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione «Formazione», e dalla MEBEKO, sezione «Perfezionamento».

<sup>3</sup> e <sup>4</sup> ...<sup>8</sup>

### Art. 5<sup>9</sup> Banca dati della MEBEKO

<sup>1</sup> La MEBEKO registra in una banca dati i dati rilevanti relativi ai diplomi federali e ai diplomi riconosciuti, ai titoli di perfezionamento federali e riconosciuti e agli attestati di equivalenza.

<sup>2</sup> Il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un diploma federale, di un diploma estero riconosciuto o di un diploma equivalente secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed:

- a. il cognome, il nome o i nomi, il cognome precedente o i cognomi precedenti;

<sup>4</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5419).

<sup>5</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>6</sup> RS **0.632.31**

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 giu. 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, in vigore dal 1° set. 2013 (RU **2013** 2421).

<sup>8</sup> Abrogati dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 giu. 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, con effetto dal 1° set. 2013 (RU **2013** 2421).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 nov. 2008 sugli esami LPMed, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6007).

- b. la data di nascita e il sesso;
- c. la lingua di corrispondenza;
- d. il luogo o i luoghi di attinenza e la cittadinanza o le cittadinanze;
- e. il numero di assicurato AVS;
- f. un numero di identificazione univoco per le persone appartenenti alle professioni mediche (GLN<sup>10</sup>);
- g. l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo elettronico;
- h. i diplomi federali con data d'emissione e luogo di rilascio del diploma;
- i. i diplomi esteri riconosciuti secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPMed con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data di riconoscimento dello stesso da parte della MEBEKO;
- j. per i diplomi di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, gli attestati di equivalenza con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO.

<sup>3</sup> Il segretariato della sezione «Perfezionamento» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un titolo di perfezionamento federale, di un titolo di perfezionamento riconosciuto oppure di un titolo di perfezionamento equivalente secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed:

- a. i titoli di perfezionamento riconosciuti secondo l'articolo 21 capoverso 1 LPMed con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento da parte della MEBEKO;
- b. per i titoli di perfezionamento di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, l'attestato di equivalenza con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO.

<sup>4</sup> I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono messi regolarmente e gratuitamente a disposizione del DFI per la gestione del registro delle professioni mediche universitarie conformemente agli articoli 51–54 LPMed.

<sup>5</sup> I dati necessari all'attribuzione del numero GLN di cui al capoverso 2 sono messi a disposizione dell'organizzazione competente da parte del segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO.<sup>11</sup>

#### **Art. 6** Attestato di conformità alle direttive

Su domanda del titolare di un diploma federale o di un titolo federale di perfezionamento, la MEBEKO rilascia un attestato in cui si conferma che il documento in questione è conforme alle direttive CE.

<sup>10</sup> GLN è l'acronimo di *Global Location Number*.

<sup>11</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

**Art. 7** Esame periodico dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica

<sup>1</sup> Il DFI esamina se gli standard internazionali in materia di qualità sui quali si basa l'accreditamento dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica rispondono ai requisiti di qualità stabiliti dalla LPMed. A tale scopo, paragona gli standard internazionali in materia di qualità con gli standard definiti conformemente alla LPMed dall'organo di accreditamento e di garanzia della qualità giusta l'articolo 7 capoverso 2 lettera a della legge dell'8 ottobre 1999<sup>12</sup> sull'aiuto alle università.

<sup>2</sup> L'esame ha luogo almeno ogni sette anni.

**Sezione 2: Formazione****Art. 8** Consiglio svizzero di accreditamento

<sup>1</sup> Il Consiglio svizzero di accreditamento è l'istanza indipendente dall'ente responsabile dell'istituto di formazione competente per l'accreditamento dei cicli di studio delle professioni mediche universitarie ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 LPMed.

<sup>2</sup> Il Consiglio svizzero di accreditamento si compone di cinque membri. La sua composizione deve garantire un'equa rappresentanza di specialisti provenienti dalle cerchie dell'insegnamento e della scienza nel campo delle professioni mediche universitarie.

<sup>3</sup> Esso emana un regolamento interno che è sottoposto per approvazione al DFI. Il regolamento disciplina in particolare la composizione, l'organizzazione e la procedura decisionale del Consiglio svizzero di accreditamento.

<sup>4</sup> Le spese di esercizio del Consiglio svizzero di accreditamento sono finanziate dalla Confederazione sino all'entrata in vigore della legge concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie.

<sup>5</sup> Il DFI emana disposizioni d'esecuzione riguardanti i principi e la procedura di accreditamento dei cicli di studio, nonché gli standard qualitativi che concretizzano i criteri d'accreditamento specifici di ciascuna professione medica universitaria.

**Art. 9** Istituzione di accreditamento dei cicli di studio internazionalmente riconosciuta

Un'agenzia di accreditamento è ritenuta istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 48 capoverso 1 LPMed se soddisfa in particolare i seguenti criteri:

- a. è stata autorizzata dalla competente autorità dello Stato che ne ospita la sede;
- b. dispone delle competenze scientifiche necessarie a valutare richieste di accreditamento conformemente alle esigenze poste dal diritto federale;
- c. dispone delle competenze linguistiche necessarie a valutare richieste;

<sup>12</sup> RS 414.20

- d. dispone di conoscenze della professione medica svizzera interessata e del sistema svizzero delle scuole universitarie;
- e. soddisfa gli standard usuali riconosciuti sul piano nazionale e internazionale in materia di controllo della qualità delle agenzie di accreditamento, a condizione che essi non contraddicano le disposizioni della LPMed.

### Sezione 3: Perfezionamento

#### Art. 10<sup>13</sup> Durata

La durata della formazione per ogni singolo titolo di perfezionamento è disciplinata negli allegati 1–3a.

#### Art. 11 Accreditamento dei cicli di perfezionamento

<sup>1</sup> L'organo di accreditamento ai sensi dell'articolo 48 capoverso 2 LPMed è l'organo di accreditamento e di garanzia della qualità secondo l'articolo 7 della legge dell'8 ottobre 1999<sup>14</sup> sull'aiuto alle università.

<sup>2</sup> La domanda di accreditamento deve essere presentata entro due anni dalla scadenza del periodo di validità dell'accREDITAMENTO.

<sup>3</sup> L'autovalutazione deve avere inizio quattro mesi prima della presentazione della domanda di accreditamento. Entro due settimane dall'inizio dell'autovalutazione deve essere comunicato all'istanza di accreditamento in quale lingua (tedesco, francese o inglese) è redatto il rapporto di autovalutazione.

<sup>4</sup> L'organo di accreditamento avvia la valutazione esterna non appena riceve la domanda di accreditamento.

<sup>5</sup> Le decisioni di accreditamento, i rapporti peritali e i rapporti dell'organo di accreditamento sono pubblicati in rete dall'istanza di accreditamento.

<sup>6</sup> Per concretizzare il criterio di accreditamento di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera b LPMed, il DFI definisce gli standard di qualità in un'ordinanza.

### Sezione 4: Designazione ed esercizio della professione

#### Art. 12 Designazione della professione

<sup>1</sup> Per le professioni di medico, dentista, farmacista, chiropratico o veterinario, il titolo professionale è determinato secondo il testo ufficiale dei diplomi federali e il testo dei diplomi esteri riconosciuti conformemente alle pertinenti direttive della CE, nella versione secondo l'allegato 4. I diplomi esteri riconosciuti possono essere usati anche

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

<sup>14</sup> RS 414.20

nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine.

<sup>2</sup> I titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti devono essere usati nelle designazioni elencate nei seguenti allegati:

- a. allegato 1 per la professione di medico;
- b. allegato 2 per la professione di dentista;
- c. allegato 3 per la professione di chiropratico;
- d. allegato 3a per la professione di farmacista.<sup>15</sup>

<sup>2bis</sup> Possono anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi. I titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono essere utilizzati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine.<sup>16</sup>

<sup>3</sup> I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri che non sono stati riconosciuti secondo le direttive 93/16/CEE e 78/686/CEE, 85/433/CEE e 78/1026/CEE non possono essere utilizzati per designare la professione.

<sup>4</sup> Le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed possono usare il loro diploma e il loro titolo di perfezionamento nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine e una traduzione in una lingua nazionale svizzera.

<sup>5</sup> I Cantoni adottano i provvedimenti necessari.

### Art. 13<sup>17</sup>

**Art. 14** Esercizio della professione dei titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell'UE e dell'AELS

<sup>1</sup> Le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possono esercitare liberamente la professione se:

- a. insegnano in un ospedale nell'ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitano liberamente la professione in tale ospedale; o
- b. esercitano la professione in uno studio medico situato in una regione in cui è provata l'insufficienza della copertura sanitaria e padroneggiano una lingua nazionale.

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

<sup>16</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

<sup>17</sup> Abrogato dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 giu. 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, con effetto dal 1° set. 2013 (RU 2013 2421).

<sup>2</sup> Per provare l'equivalenza professionale e istituzionale, le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed presentano alla competente autorità cantonale di vigilanza un attestato di equivalenza della MEBEKO per il loro diploma o titolo di perfezionamento.

<sup>3</sup> L'autorizzazione si estende unicamente all'attività concreta esercitata in un determinato ospedale o studio medico.

## Sezione 5: Emolumenti

### Art. 15

<sup>1</sup> Gli emolumenti sono disciplinati nell'allegato 5.

<sup>2</sup> Laddove è fissato un quadro tariffario, l'emolumento si calcola in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.

<sup>3</sup> In casi motivati, l'autorità che decide può chiedere un congruo anticipo delle spese.

<sup>4</sup> Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>18</sup> sugli emolumenti.

## Sezione 6: Disposizioni finali

### Art. 16           Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 17 ottobre 2001<sup>19</sup> sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche è abrogata.

### Art. 17           Modifica del diritto vigente

...<sup>20</sup>

### Art. 18           Disposizioni transitorie

1 - 8 ...<sup>21</sup>

<sup>9</sup> Per l'ammissione al perfezionamento conformemente all'articolo 19 capoverso 1 LPMed, il superamento del primo esame intercantonale in chiropratica equivale al conseguimento di un diploma federale corrispondente.

<sup>18</sup> RS 172.041.1

<sup>19</sup> [RU 2002 1189 1403, 2004 3869]

<sup>20</sup> La mod. può essere consultata alla RU 2007 4055.

<sup>21</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

**Art. 18a<sup>22</sup>** Disposizioni transitorie della modifica del 17 novembre 2010

<sup>1</sup> Le persone che hanno iniziato il ciclo di perfezionamento in medicina generale o medicina interna prima dell'entrata in vigore della modifica del 17 novembre 2010 possono completare il perfezionamento conformemente ai cicli di perfezionamento precedenti entro il 31 dicembre 2015 o passare al nuovo ciclo di perfezionamento in medicina interna generale. A queste persone è rilasciato il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale.

<sup>2</sup> Le persone che hanno conseguito un titolo federale di perfezionamento in medicina generale o interna prima dell'entrata in vigore della modifica del 17 novembre 2010 possono continuare a usare il titolo federale di perfezionamento precedente oppure conseguire, su domanda, il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale, senza alcuna condizione.

<sup>3</sup> I titoli federali di perfezionamento in farmacia d'officina o d'ospedale possono essere rilasciati solo dopo l'accreditamento dei cicli di perfezionamento corrispondenti.

<sup>4</sup> Le persone che hanno conseguito un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d'officina o d'ospedale prima dell'istituzione dei titoli federali di perfezionamento corrispondenti possono utilizzare la designazione di farmacista specialista in farmacia d'officina o d'ospedale.

**Art. 19** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.

<sup>22</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5419).

*Allegato I*<sup>23</sup>  
(art. 2 cpv. 1 lett. a e b e art. 10)

## Perfezionamento dei medici

### 1. Specializzazioni secondo l'articolo 5 della direttiva 93/16/CEE<sup>24</sup> e relativa durata

|   |        |
|---|--------|
| Anestesiologia  | 6 anni |
| chirurgia   | 6 anni |
| ginecologia e ostetricia                                      | 6 anni |
| medicina interna generalee                                    | 5 anni |
| pediatria   | 5 anni |
| neurochirurgia  | 6 anni |
| neurologia  | 6 anni |
| oftalmologia  | 5 anni |
| chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore | 6 anni |
| otorinolaringoiatria  | 5 anni |
| patologia   | 6 anni |
| pneumologia   | 6 anni |
| psichiatria e psicoterapia                                    | 6 anni |
| urologia  | 6 anni |
| allergologia e immunologia clinica                            | 6 anni |
| medicina del lavoro   | 5 anni |
| dermatologia e venereologia                                   | 5 anni |
| endocrinologia e diabetologia                                 | 6 anni |
| gastroenterologia   | 6 anni |
| ematologia  | 6 anni |
| chirurgia del cuore e dei vasi toracici                       | 6 anni |
| cardiologia   | 6 anni |
| chirurgia oro-maxillo-facciale                                | 6 anni |
| psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza       | 6 anni |

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

<sup>24</sup> Cfr. allegato 4 lett. A.

---

|   |        |
|---|--------|
| chirurgia pediatrica                          | 6 anni |
| farmacologia e tossicologia clinica           | 6 anni |
| radiologia                                    | 6 anni |
| medicina nucleare                             | 5 anni |
| radio oncologia / radioterapia                | 6 anni |
| nefrologia                                    | 6 anni |
| medicina fisica e riabilitazione              | 5 anni |
| chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | 6 anni |
| prevenzione e salute pubblica                 | 5 anni |
| reumatologia                                  | 6 anni |
| medicina tropicale e medicina di viaggio      | 5 anni |
| malattie infettive                            | 6 anni |

## **2. Specializzazione e relativa durata secondo gli articoli 30–41 della direttiva 93/16/CEE<sup>25</sup> («Formazione specifica in medicina generale»)**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| medico generico | 3 anni |
|-----------------|--------|

## **3. Altre specializzazioni e relativa durata**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| angiologia             | 6 anni |
| medicina intensiva     | 6 anni |
| genetica medica        | 5 anni |
| oncologia medica       | 6 anni |
| medicina farmacologica | 5 anni |
| medicina legale        | 5 anni |

<sup>25</sup> Cfr. allegato 4 lett. A.

*Allegato 2*  
(art. 2 cpv. 1 lett. c e art. 10)

## **Perfezionamento dei dentisti**

### **1. Specializzazioni e durata secondo l'articolo 4 della direttiva 78/686/CEE<sup>26</sup>**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| ortodonzia      | 4 anni |
| chirurgia orale | 3 anni |

### **2. Ulteriori specializzazioni e relativa durata**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| parodontologia                  | 3 anni |
| medicina dentaria ricostruttiva | 3 anni |

<sup>26</sup> Cfr. Allegato 4 lett. B.

*Allegato 3*  
(art. 2 cpv. 1 lett. d e art. 10)

## **Perfezionamento dei chiropratici**

### **Specializzazioni e durata in chiropratica secondo la direttiva 89/48/CEE<sup>27</sup>**

chiropratica specialistica

2 anni

<sup>27</sup> Cfr. Allegato 4 lett. E.

*Allegato 3a*<sup>28</sup>  
(art. 2 cpv. 1 lett. e nonché art. 10)

## **Perfezionamento dei farmacisti**

### **Specializzazioni e durata in farmacia**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| farmacia d'officina | 2 anni |
| farmacia d'ospedale | 3 anni |

<sup>28</sup> Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5419).

*Allegato 4*  
(art. 4 e 12)

## Riferimenti alle direttive CE citate negli articoli 4 e 12

### A.

*Art. 4 cpv. 1 lett. a* Professione di medico

Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1), modificata da:

- decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1);
- direttiva 98/21/CE della Commissione, dell’8 aprile 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 119 del 22.4.1998, pag. 15);
- direttiva 98/63/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 253 del 15.9.1998, pag. 24);
- direttiva 1999/46/CE della Commissione, del 21 maggio 1999, che modifica la direttiva 93/15/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 25);
- direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1);
- 52002 XC 0316 (02): Comunicazione – Notifica di denominazioni di specializzazioni mediche (GU C 67 del 16.3.2002, pag. 26);
- 52002 XC 1128 (01): Notifica dei titoli di qualificazione in medicina specializzata (GU C 293 del 28.11.2002, pag. 2).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu) oppure può essere consultato gratuitamente presso l’UFSP.

**B.**

*Art. 4 cpv. 1 lett. b* Professione di dentista

Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:

- atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91);
- atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160);
- direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19);
- direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73);
- decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1);
- direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu) oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

**C.**

*Art. 4 cpv. 1 lett. c* Professione di farmacista

Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34) e direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività del settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 347), modificate da:

- direttiva 85/584/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 42);

- direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73);
- decisione 95/1/CE Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1);
- direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

#### **D.**

##### *Art. 4 lett. d* Professione di veterinario

Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da:

- atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 92);
- atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160);
- direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19);
- direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73);
- decisione 95/1/CE Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1);
- direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

---

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

**E.**

*Art. 4 lett. e* Professione di chiropratico

Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 199 del 24.1.1989, pag. 16), modificata dalla:

- direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

*Allegato 5<sup>29</sup>*  
(art. 15)

## Emolumenti

Sono fissati gli emolumenti seguenti:

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | Per il diploma federale e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO:   | franchi       |
| a. | rilascio, incluso quello della tessera  | 500           |
| b. | uplicato  | 150           |
| c. | facsimile   | 500           |
| d. | attestato di diploma  | 50            |
| e. | rilascio separato della tessera   | 50            |
| 2. | Per il riconoscimento di diplomi esteri e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO:   |               |
| a. | procedura secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPMed, incluso il rilascio della tessera  | 680           |
| b. | procedura secondo l'articolo 15 capoverso 4 LPMed   | 680–790       |
| c. | uplicato  | 150           |
| d. | facsimile   | 500           |
| e. | rilascio separato della tessera   | 50            |
| 3. | Per il riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO:                             |               |
| a. | procedura secondo l'articolo 21 capoverso 1 LPMed   | 680           |
| b. | procedura secondo l'articolo 21 capoverso 4 LPMed   | 680–790       |
| c. | uplicato  | 150           |
| d. | facsimile   | 500           |
| 4. | Per l'emissione di certificati di conformità alle direttive per i diplomi e i titoli di perfezionamento federali                    | 150           |
| 5. | Per l'emissione di certificati di equivalenza secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO: | 680–790       |
| 6. | Per le decisioni conformemente al combinato disposto degli articoli 28 e 47 capoverso 2 LPMed                                       | 10 000–50 000 |

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 nov. 2008 sugli esami LPMed, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6007).